

# **TI\_GERICHTE 15.2000.87 vom 8. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.87](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.87)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.87 du 8 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.87 del 8 settembre 2000

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta gli art. 106 ss LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991, FF 1991 III 61), quando un terzo fa valere sul bene pignorato un diritto di proprietà, di pegno o un altro diritto incompatibile con il pignoramento, e quando la sua pretesa è contestata dal debitore o dal creditore, l'ufficio deve impartire al terzo oppure al creditore un termine di venti giorni per agire in giudizio.

### **E. 2**

Se il bene in questione si trova in possesso esclusivo del debitore l'ufficio assegna al terzo il termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e cpv. 5 LEF); se invece il bene si trova in possesso o copossesso del terzo, è al creditore rispettivamente al debitore che deve essere impartito il termine per agire giudizialmente, quale attore contro il terzo (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Con "possesso" nel senso degli art. 106 ss. LEF, si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo ed esclusivo (DTF 110 III 90 cons. 2a: "die ausschliessliche tatsächliche Verfügung über die Sache"). Per decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l'effettivo potere di disporre (DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme al diritto o non (DTF 116 III 84 cons. 3). Questioni di diritto possono essere prese in considerazione soltanto se risultino liquide e certe e permettano di risalire in termini affidabili al potere di disporre (DTF 71 III 64): le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo stadio di procedura, l'esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del caso, di ulteriore esame da parte del giudice di merito (cfr. Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. Ed., Berna 1997, § 24, pag. 191 n° 33).

### **E. 3**

Determinante ai fini del giudizio dell'UEF nell'applicazione dell'art. 107 o 108 LEF è la dichiarazione che il debitore, quale "possessore immediato" fornisce in proposito; l'autorità di esecuzione, nell'assegnazione dei ruoli processuali, vi è legata senza dover procedere ad ulteriori verifiche ed accertamenti, segnatamente non è tenuta ad esaminare se la dichiarazione del debitore è esatta, da un punto di vista giuridico, sotto ogni aspetto. La

decisione di applicare l'art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere interlocutorio, è fondata sulla semplice verosimiglianza ("Glaubhaftmachung") dell'esattezza della dichiarazione del debitore-possessore per conto di terzi, e ha l'unico effetto di determinare chi sia la parte convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito.

4. a) In casu occorre rilevare che \_\_\_\_\_ sostiene che a torto gli sarebbe stato impartito un termine di 20 giorni – in virtù dell'art. 107 cpv. 5 LEF - per promuovere un'azione di accertamento del suo diritto, poiché il presunto creditore, \_\_\_\_\_, ha confermato con il doc. H di essere a conoscenza della titolarità degli averi sequestrati.

b) In seguito agli accertamenti ordinati da questa Camera e dalle ammissioni dello stesso \_\_\_\_\_, è stato appurato che il doc. H non è stato firmato dall'\_\_\_\_\_, il quale ne contesta pure la paternità intellettuale. L'eccezione di falso di quest'ultimo va pertanto accolta e del documento in questione non se ne terrà conto.

c) Dagli atti, risulta tuttavia che i fondi sequestrati presso la \_\_\_\_\_ sul conto \_\_\_\_\_ (intestato a \_\_\_\_\_; cfr. doc. I) provengono dall'estinzione da parte di \_\_\_\_\_ del conto \_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_", il cui intestatario era \_\_\_\_\_ (doc. L); su entrambi i conti \_\_\_\_\_ aveva procura individuale illimitata. Con tutta evidenza questi documenti non forniscono la prova apodittica della titolarità di questi averi, ma permettono di affermare con un alto grado di verosimiglianza che \_\_\_\_\_ non è un semplice procuratore, bensì proprio l'avente diritto economico, che appare in tutta la vicenda come il vero dominus titolare della relazione bancaria. Alla luce di tali circostanze, ritenuto che l'Ufficio non ha l'autorità di spingersi oltre la soglia della verosimiglianza, esso avrebbe dovuto riconoscere il maggior fondamento della pretesa del terzo contestante (\_\_\_\_\_) rispetto a quella della debitrice (\_\_\_\_); di conseguenza avrebbe dovuto impartire al creditore – in virtù dell'art. 108 cpv. 2 LEF - un termine di 20 giorni per promuovere l'azione di contestazione della pretesa del terzo.

5. Analoga soluzione si ottiene limitandosi alle dichiarazioni della debitrice, così come rilevato al cons. 3. Infatti il patrocinatore di \_\_\_\_\_, difensore pure di \_\_\_\_\_, ha comunicato a nome della debitrice che essa "è intestataria a titolo meramente fiduciario dei beni", e a nome del terzo contestante che i beni sequestrati gli appartengono (doc. D). Determinante ai fini del presente giudizio appare dunque la dichiarazione della debitrice, che conferma la maggior fondatezza del diritto del terzo contestante. Anche per questo motivo, l'Ufficio avrebbe pertanto dovuto applicare l'art. 108 cpv. 2 LEF.

6. Di conseguenza, il ricorso è accolto e l'avviso e assegnazione di termine ex art. 107 LEF del 16 giugno 2000 dell'UEF di Mendrisio è annullato; quest'ultimo si determinerà pertanto ai sensi dei precedenti considerandi.

7. Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (Art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 106 ss LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 28 giugno 2000 di \_\_\_\_\_ è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato l'avviso e assegnazione di termine 16 giugno 2000 dell'UEF di Mendrisio.

1.2. L'UEF di Mendrisio si determinerà ai sensi dei cons. 4 e 6.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

\_\_\_\_\_ Comunicazione all'UEF di Mendrisio Per la Camera di esecuzione e fallimenti  
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.